
IL TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE 1° CIV - CONTOVERSIE DEL LAVORO

Il Giudice,

nel procedimento n. 3006/16

introdotta da:

(Avv. G. Berti),

nei confronti di:

Inps (Avv. S. Sica)

ha emesso la seguente

ORDINANZA

rilevato che:

la ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, denuncia il comportamento discriminatorio dell'Inps, che ha negato il riconoscimento dell'assegno di natalità, non essendo l'istante titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

L'Inps si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

L'art. 1 c. 125, l. 190/14 riconosce un assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato tra il giorno 1.1.15 e il 31.12.17, quando si tratti di figlio di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'art. 9 l.u. sull'immigrazione.

A termini della legge nazionale, la ricorrente non avrebbe diritto pertanto a tale provvidenza.

La ricorrente denuncia però il contrasto di tale disposizione con la dir. UE 2011/98, e segnatamente con l'art. 12 che, con riguardo a lavoratori di paesi terzi di cui all'art. 3, par. 1, lett. b) e c) - per quel che qui interessa la lett. c) riguarda i cittadini di paese terzi che siano stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale - stabilisce che essi beneficino dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro anche quanto ai settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento CE 883/04.

Ritiene il giudice che, a prescindere dall'applicabilità alla fattispecie in esame della normativa di fonte europea, ad essa possa applicarsi l'art. 41 d.lgs. 286/98, quale norma statuente un principio generale di parificazione del cittadino straniero al cittadino italiano anche per ciò che riguarda le prestazioni di assistenza sociale, estese allo stesso modo ai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo e a quelli titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno; l'applicazione di tale disposizione alla fattispecie in esame si giustifica in ragione della sua generale funzione antidiscriminatoria.

La ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato in data 18.12.15 e con scadenza al 21.6.18. Tale permesso attesta un legame non occasionale e non necessariamente temporaneo con il territorio e il contesto sociale nazionale, sostanzialmente parificabile, quanto alle ragioni giustificative del permesso, ai permessi di soggiorno di lungo periodo.

Sono dovute le spese di causa.

p.q.m.

ordina all'Inps di riconoscere a
190/14;

l'assegno di natalità di cui all'art. 1, c. 125, l.

condanna l'Inps a rifondere le spese di causa, che liquida in € 1500,00 di compensi, oltre
spese generali, cp e iva.

In Padova, li 24.02.17

Il Giudice

Dott. Mauro Dallacasa



Depositato in Cancelleria

Padova, ~~24 FEB 2017~~ e A.T.
Il Canc.iere

